

contrasto con le indicazioni e le direttive fornite dal gruppo di cui è espressione.

Nel caso di specie gli statuti dei due Enti stabilivano esplicitamente che il Consiglio comunale nomina il Consiglio direttivo così composto:

1. il Sindaco o suo delegato;
2. tre rappresentanti di maggioranza;
3. due rappresentanti di minoranza;

ciò significa che secondo tali principi i rappresentanti della maggioranza o della minoranza in seno al Consiglio direttivo devono essere espressione dello schieramento che li ha eletti; sicchè prima della votazione gli stessi schieramenti sono tenuti ad effettuare le rispettive designazioni, da intendersi vincolanti per l'organo consiliare.

Ne consegue, che al fine di ottemperare al disposto statutario, doveva essere rispettata la designazione fatta dal gruppo di minoranza oppure, diversamente, doveva procedersi attraverso il sistema della votazione separata: una votazione per l'elezione dei rappresentanti di maggioranza ed una per l'elezione dei rappresentanti di minoranza.

Si precisava, infatti, che quando una norma prevede "la nomina dei rappresentanti della maggioranza e della minoranza", secondo i principi di carattere generale della correttezza e regolarità amministrativa, della democrazia, della rappresentanza politica e della trasparenza – il massimo Organo Collegiale comunale (ai cui criteri deve improntare il proprio operato), procede a tale elezione individuando un sistema di voto che garantisca ai due schieramenti (maggioranza e minoranza) di eleggere esclusivamente i propri rappresentanti.

In tale direzione sono orientati, infatti, sia la dottrina più accreditata che la prevalente giurisprudenza anche di vertice, nonché alcune norme di settore, come ad esempio la ex L.r. n° 101/96 art. 3, comma 4) e l'attuale L.r. n° 11/2003 (art. 9, comma 3).

Diversamente operando, invece, viene a crearsi un inammissibile inquinamento

del principio della rappresentanza politica che porta in sostanza ad annullare il rapporto diretto che intercorre tra i Consiglieri comunali di un determinato schieramento, che sono espressione del corpo elettorale della medesima parte politica, e quello parallelo che deve necessariamente continuare ad esistere anche nei confronti di nominandi (o nominati) rappresentanti (di maggioranza e di minoranza), i quali, a loro volta, non possono che essere sempre espressione diretta ed esclusiva degli stessi Consiglieri appartenenti al medesimo schieramento politico.

Ai fini del rispetto di tali principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, si consigliava pertanto al Consiglio comunale di integrare al più presto gli Statuti delle Istituzioni interessate, individuando un sistema di voto idoneo che salvaguardasse le prerogative di ciascun schieramento politico e, nel contempo, desse certezza di legittimità agli atti di nomina dei rappresentanti in questione.

8.13.5. E' illegittima la nomina del Presidente di un Consorzio per lo sviluppo Industriale?

L'Ufficio ha ricevuto un esposto nel quale si denunciava la "presunta illegittimità" in merito alla nomina del Presidente di un Nucleo Industriale, ovvero una possibile incompatibilità dello stesso, perché portatore di un interesse proprio, visto che il nominato Presidente risultava essere nel contempo amministratore e gestore di aziende operanti all'interno del Nucleo.

In pratica si riteneva che la mancata formalizzazione (mediante rogito notarile) del nuovo statuto del Nucleo, nel determinare di fatto l'inefficacia dello stesso, portava all'applicazione della causa di incompatibilità, sancita invece nel precedente statuto, risalente al '69.

Tale causa di incompatibilità, prevista nel vecchio statuto, non era invece

contemplata nel successivo e, pertanto, occorreva accertare se la stipula del rogito notarile era posta come condizione di efficacia degli Statuti consortili.

Peraltro, dalla documentazione acquisita, emergeva che il nominato Presidente aveva provveduto a rimuovere la ridetta causa di incompatibilità, in quanto aveva rassegnato le dimissioni dalle cariche ricoperte nelle Società facenti parte del Nucleo industriale – e tali dimissioni risultavano essere state accolte.

La eventuale incompatibilità tra le due funzioni risultava avvenuta nel periodo intercorrente tra la nomina del Presidente, disposta con decreto del Presidente del Consiglio regionale, e la data di accoglimento delle dimissioni.

Il D.P.R. n. 1523 del 30.06.67, recante il T.U. delle leggi sul mezzogiorno, all'art. 145 prevedeva l'approvazione degli Statuti dei Consorzi mediante Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari del Mezzogiorno.

Dalla lettura della norma non appare rinvenibile alcuna disposizione in ordine alla modalità di formazione della volontà dei soggetti partecipanti al Consorzio; il silenzio del legislatore del '67 in merito alla procedura deliberativa dello Statuto poteva giustificarsi nel fatto che il Consorzi non erano giuridicamente esistenti e, pertanto, appariva necessaria una fase costituente il cui momento deliberativo, attinente alla prima formazione della volontà dei soggetti consorzianti doveva essere necessariamente affidata ad un soggetto esterno.

Tale soggetto è sicuramente individuabile nella figura di un notaio, il quale, nella sua veste di Pubblico Ufficiale, offre le idonee garanzie durante il procedimento deliberativo dell'atto statutario e quindi, per quanto non obbligatoriamente previsto, avvalersi del rogito notarile appare conforme a regole di opportunità ed affidabilità.

La Regione Abruzzo ha disciplinato la materia dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale con la L.r. n. 56 del 22 agosto 1994.

La citata legge, all'art. 1, sancisce che i Consorzi per lo sviluppo industriale sono regolati da uno Statuto predisposto secondo le norme dettate dalla stessa legge che – prima delle modifiche apportate dalla successiva L.r. 41/2004 – disponeva, all'art. 12 che "i Consorzi per lo sviluppo industriale sono tenuti ad adeguare i propri statuti alle disposizioni della presente legge e dalle altre leggi vigenti in materia entro il termine di 4 mesi dall'approvazione della presente".

Da ciò emerge che il rogito notarile non si pone come atto necessario per l'efficacia e la validità dello statuto consortile in quanto appare che, in assenza di una specifica disposizione, che sancisca la formalizzazione degli atti consortili mediante rogito notarile, la volontà del Consorzio è perfezionata con le deliberazioni adottate dall'organo competente (nella fattispecie il Commissario del Consorzio).

Si è ritenuto pertanto che l'asserita causa di incompatibilità, peraltro rimossa a seguito della domanda di dimissioni, era comunque insussistente già al momento della nomina di Presidente del Consorzio, in quanto per l'efficacia dello statuto non era necessaria alcuna formalizzazione a mezzo di rogito notarile.

9. APPENDICE**Elenco dei Difensori Civici Regionali e delle Province Autonome****Difensore civico Provincia Autonoma di BOLZANO**

Dott.^{ssa} Burgi VOLGGER
Via Portici, n. 22
39100 BOLZANO BZ
Tel. 0471.301155 - Fax 0471.981229
posta@difesacivica.bz.it
www.consiglio-bz.org/difesacivica/

Difensore civico Provincia Autonoma di TRENTO

Prof.ssa Donata BORGONOVO RE
Via Mancini/Galleria Garbari, n. 9
38100 TRENTO TN
Tel. 0461.213203 - 213165 - Fax 0461.238989
N. verde 800851026
difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it
www.consiglio.provincia.tn.it

Difensore civico Regione ABRUZZO

Avv. Nicola SISTI
Via Bazzano, n. 2 - 67100 L'AQUILA AQ
Tel. 0862.644802 - Fax 0862.23194
N. verde 800238180
difensore.civico@regione.abruzzo.it
www.consiglio.regione.abruzzo.it

Difensore civico Regione BASILICATA

Dott. Silvano MICELE
P.zza Vittorio Emanuele II, n. 14
85100 POTENZA PZ
Tel. 0971.274564 - Fax 0971.330960
difensorecivico@regione.basilicata.it
www.consiglio.basilicata.it

Difensore civico Regione CAMPANIA

Dott. Vincenzo LUCARIELLO
Centro Direzionale Isola F/8
80143 NAPOLI NA
Tel. 081.7783111 - Fax 081.7783837
lucariello@consiglio.regione.campania.it
www.consiglio.regione.campania.it

Difensore civico Regione CALABRIA

Mai nominato

Difensore civico Regione EMILIA-ROMAGNA

Dott. Antonio MARTINO
Piazzale Aldo Moro, n. 44
40127 BOLOGNA BO
Tel. 051.6396382 - Fax 051.6396383
N. verde 800515505
difciv@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

Difensore civico Regione FRIULI-VENEZIA-GIULIA

Avv. Caterina DOLCHER
Via del Coroneo, 8 - 34100 TRIESTE TS
Tel. 040.364130 – 3773316
Fax 040. 37731977
difensore.civico.ts@regione.fvg.it
www.regione.fvg.it

Difensore civico Regione LAZIO

Dott. Felice Maria FILOCAMO
Via del Giorgione, n. 18
00147 ROMA RM
Tel. 06.65932014 - Fax 06.65932015
N. verde 800866155
difensore.civico@regione.lazio.it
www.regione.lazio.it

Difensore civico Regione LIGURIA

Dr.ssa Annamaria FAGANELLI

Viale Brigate Partigiane, n. 2

16129 GENOVA GE

Tel. 010.565384 - Fax 010.540877

N. verde 800807067

difensore.civico@regione.liguria.it

www.regione.liguria.it

Difensore civico Regione LOMBARDIA

Dott. Donato GIORDANO

Piazza Fidia, n. 1

20159 MILANO MI

Tel. 02.6081267 - Fax 02.67482487

difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it

www.consiglio.regione.lombardia.it

Difensore civico Regione MARCHE

Avv. Samuele ANIMALI

Corso Stamira, n. 49

60122 ANCONA AN

Tel. 0871.2298483 - Fax 0871.2298264

difensore.civico@regione.marche.it

www.consiglio.marche.it

Difensore civico Regione MOLISE

Mai nominato

Difensore civico Regione PIEMONTE

Dott. Francesco INCANDELA

Via Alfieri, n. 15

c/o Consiglio Regionale Piemonte

10121 TORINO TO

Tel. 011.5757387 - Fax 011.5757386

difensore.civico@consiglioregionale.piemonte.it

www.consiglioregionale.piemonte.it

Difensore civico Regione PUGLIA

Mai nominato

Difensore civico Regione SARDEGNA

Vacante

Difensore civico Regione SICILIA

Manca legge istitutiva

Difensore civico Regione TOSCANA

Dott. Giorgio MORALES

Via De' Pucci, n. 4

50122 FIRENZE FI

Tel. 055.2387800 - Fax 055.210230

N. Verde 800018488

difensore.civico@consiglio.regione.toscana.it

www.consiglio.regione.toscana.it

Difensore civico Regione UMBRIA

Vacante

Difensore civico Regione VALLE D'AOSTA

Dott. Flavio CURTO

Via Festaz, n. 52

11100 AOSTA AO

Tel. 0165.238868 - Fax 0165.32690

difensore.civico@consiglio.regione.vda.it

www.consiglio.regione.vda.it

Difensore civico Regione VENETO

Avv. Vittorio BOTTOLI

Via Brenta Vecchia, n. 8

30172 MESTRE VE

Tel. 041.23834100 - Fax 041.5042372

N. Verde 800294000

dc.segreteria@consiglioveneto.it

www.consiglio.regione.veneto.it

Elenco dei Difensori Civici Locali**Comune di CEPAGATTI (PE)**

Avv. Antonello DE ROSA

Via A. Forlani, n. 12 - cap. 65012

Tel. 085/97401 – fax 058/974100

Comune di FOSSACESIA (CH)

Avv. Nicola SISTI

(in convenzione con la Regione, ex art. 1 L.R. n. 45/98)

Via Marina, n. 18 - cap. 66022

Tel. 0872/62221 – fax 0872/622337

Comune di L'AQUILA

Avv. Ferdinando Paone

Piazza Palazzo - cap. 67100

Tel. 0862/645369 – fax 645319

Comune di ORTONA (CH)

Dott.ssa Melania MUCCI

Via Cavour - cap. 66026

Tel. 085/90571 – fax 085/9066037

Comune di PESCARA

Avv. Maria DI TILLIO

Piazza Italia, n. 1 – cap. 65100

Tel. 085/4283425 – fax 085/4283315

Comune di SULMONA (AQ)

Avv. Nicola SISTI

(in convenzione con la Regione, ex art. 1 L.R. n. 45/98)

Via Mazara, n. 20 – cap. 67039

Tel. 0864/242287 – fax 0864/242298

Comune di SAN SALVO (CH)

Avv. Nicola SISTI

(in convenzione con la Regione, ex art. 1 L.R. n. 45/98)

Piazza Giovanni XXIII, 1 – cap. 66050

Tel. 0873/3401

Comune di VITTORITO (AQ)

Prof. Giuseppe DI TOMMASO

Via Roma, n. 4 – cap. 67030

Tel. 0864/727366 – 0864/727131 - fax 0864/727100

Unione Comuni dell'Area Urbana CHIETI-PESCARA

Dr.ssa Manuela PIERDOMENICO

c/o Comune di Francavilla al Mare – Piazza S. Domenico, 1

Sedi: Comune di Francavilla al Mare, Montesilvano e Spoltore

Tel. 347-7725431 - Fax 085-4920213

Comunità Montana SIRENTINA ZONA "C" – SECINARO (AQ)

Avv. Maria Teresa MICCIOLA

c/o Comunità Montana Sirentina

Strada Provinciale 11 Sirentina, n. 14

Tel. 0864/79175 – Fax 0864/797207